

**Con riferimento all'art.28 del CCNL del 23.12.1999 dell'Area II della dirigenza, si chiede se l'espressione "le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo", ove si tratti di risorse non spese in quanto somme non attribuite a seguito di un esito non positivo del processo di valutazione della performance dirigenziale, deve interpretarsi nel senso che le risorse di cui si tratta sono portate ad incremento del fondo di risultato dell'anno successivo oppure che devono essere considerate economia di bilancio?**

Relativamente a tale problematica, si ritiene innanzitutto utile precisare che:

a) ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.28, comma 2, del CCNL dell'Area II della dirigenza del 23.12.1999: "Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.";

b) pertanto, in base alla suddetta disciplina contrattuale, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato e non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento sono trasportate sempre nell'anno successivo, in aggiunta a quelle annuali ordinariamente disponibili per il finanziamento della retribuzione di risultato in tale n anno;

c) queste risorse aggiuntive, peraltro, hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

In materia, tuttavia, si ritiene altresì opportuno specificare che, ad avviso della scrivente Agenzia, i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento non possono legittimare l’applicazione del citato art.28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999.

In situazioni di questo genere, infatti, non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse.

Queste sono state utilizzate per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti con riferimento ad un determinato anno, solo che non è stata possibile la effettiva erogazione per effetto di una valutazione che ha accertato il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi.

Le risorse di cui si tratta, quindi, sono state finalizzate al pagamento della retribuzione di risultato di un determinato anno in relazione al raggiungimento dei diversi obiettivi assegnati ai dirigenti per lo stesso anno.

Pertanto, ove questi obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, proprio in considerazione del venire meno delle finalità cui erano state espressamente ed esclusivamente destinate, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente.

Diversamente ritenendo, si determinerebbe il paradosso per cui, in caso di valutazione negativa o non pienamente positiva, ai dirigenti non viene erogata (o viene erogata in misura ridotta) la retribuzione di risultato, ma gli stessi non avrebbero alcuna conseguenza sostanziale, in quanto le risorse non erogate nell'anno di riferimento verrebbero comunque salvaguardate a vantaggio dei dirigenti stessi attraverso la trasposizione sull'anno successivo, in aggiunta a quelle disponibili per tale anno relativamente a tale voce retributiva.

Ai dirigenti, nell'anno successivo, verrebbe garantita la possibilità di percepire un importo più elevato della retribuzione di risultato, pure in presenza di una valutazione negativa o non pienamente positiva nell'anno precedente.

Infatti, la retribuzione di risultato, sulla base della disciplina legale e contrattuale, è strettamente collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla valutazione della performance individuale del dirigente.

In tale ambito rientra anche la fattispecie di una valutazione che, non integralmente positiva, non consente l'erogazione dell'intero ammontare stabilito, relativamente ad una determinata posizione dirigenziale, per la retribuzione di risultato.